



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

di concerto con

il Ministero della Salute

Direzione generale della prevenzione sanitaria

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” e, in particolare, l'articolo 129 concernente l'elenco degli esperti di radioprotezione, l'articolo 243 che abroga il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché l'Allegato XXI “Istituzione degli elenchi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 129 e 138 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico-professionale per l'iscrizione, e aggiornamento professionale”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 6, comma 2-bis, ai sensi del quale “[...] con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, che ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, del 29 ottobre 2020, n. 66, recante “Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli Esperti di radioprotezione” per l'anno 2020;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, del 2 luglio 2021, n. 43, recante “Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli Esperti di radioprotezione” per l'anno 2021;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

di concerto con

il Ministero della Salute

Direzione generale della prevenzione sanitaria

RITENUTO di dare attuazione, con il presente decreto, a quanto previsto dal richiamato articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le cui disposizioni sono state prorogate, da ultimo, dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di stabilire termini e modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione per l'anno 2022

DECRETA

Articolo 1

(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione)

1. Per l'anno 2022 gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione si svolgono a distanza, in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione sincroni.
2. Gli esami avranno inizio secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice in base al numero dei candidati che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.
3. Nel documento allegato al presente decreto sono riportate le indicazioni operative e le modalità tecniche per lo svolgimento a distanza degli esami di abilitazione.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, purché compatibili.

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale

Il Direttore generale
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Direttore generale
della prevenzione sanitaria

**Modalità di svolgimento degli esami per l'iscrizione
nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione
Sessione 2022**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, ha previsto che gli esami della sessione 2022 per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione si svolgono a distanza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le cui disposizioni sono state prorogate, da ultimo, dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lo svolgimento degli esami a distanza avverrà mediante strumenti di connessione telematica audio-video, che consentono l'identificazione del candidato, lo svolgimento dell'esame in forma pubblica e gli adempimenti per la formalizzazione e la registrazione della seduta.

A) Specifiche tecniche per lo svolgimento degli esami a distanza

Lo svolgimento delle sedute a distanza è assicurato mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "*Microsoft Teams*", al cui interno verrà creata un'apposita sala virtuale per ciascuna giornata d'esame e alla quale avranno accesso i componenti della Commissione esaminatrice, i candidati e l'eventuale pubblico che ne faccia preventivamente richiesta.

Ciascun candidato dovrà essere munito di un computer portatile o fisso, dotato di videocamera e di microfono, e collegato ad una linea Internet che assicuri la necessaria affidabilità e velocità per l'intera durata della prova.

Al fine di verificare la funzionalità del collegamento sarà possibile accedere alla piattaforma digitale 40 minuti prima dell'inizio della prova.

B) Ricezione del *link* per l'accesso alla sala virtuale

Per il candidato

Il candidato che abbia regolarmente presentato domanda di partecipazione (e che risulti in possesso dei requisiti) riceverà dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro apposito messaggio PEC per l'ammissione agli esami per la sessione 2022, con indicazioni sulle modalità di accesso, sull'orario della prova e sulle regole generali di svolgimento della prova a distanza, nonché il link alle guide pubblicate nella sezione del sito www.lavoro.gov.it, denominata "*Esami a distanza*".

Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato collegamento alla piattaforma da parte del candidato, alla giornata e all'ora stabilita, per qualunque motivo, è considerato come rinuncia all'esame.

Per il pubblico

Sarà garantita la possibilità di assistere alle sessioni d'esame, inviando apposita richiesta entro 72 ore antecedenti l'inizio di ogni singola sessione, al seguente indirizzo di posta elettronica: esamionline@lavoro.gov.it.

Saranno ammesse al massimo 20 persone per assistere agli esami, individuate secondo l'ordine cronologico delle richieste inviate.

Ai partecipanti come pubblico verrà inviato un link all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la richiesta di partecipazione, da utilizzare per accedere alla sessione d'esame.

Occorre ricordare che il pubblico potrà soltanto ascoltare lo svolgimento degli esami e non sarà consentito intervenire in alcun modo. A tal fine, le funzionalità della videocamera e del microfono in uso all'utente ammesso ad assistere saranno disabilitate per tutta la sessione d'esame.

C) Accesso alla sala virtuale e svolgimento dell'esame

Il giorno dell'esame il candidato, cliccando sul link ricevuto, accederà direttamente alla sala virtuale creata per la sessione d'esame all'interno della piattaforma "*Microsoft Teams*".

Una volta effettuato l'accesso, il candidato non potrà utilizzare il microfono fino al momento della sua prova, quando sarà invitato dalla Commissione a sostenere il proprio esame.

Occorre ricordare che per tutta la durata dell'esame, ai fini della validità del medesimo, la postazione del candidato deve essere allestita in un locale in cui non siano presenti altre persone e che non entrino nel corso della prova d'esame. Inoltre, durante lo svolgimento dell'esame il candidato deve essere costantemente inquadrato dalla telecamera del dispositivo che utilizza per svolgere la prova e non è consentito l'utilizzo di altri dispositivi tecnologici come ad esempio cellulari, secondo *computer* e *tablet*.

Ai fini della identificazione, il candidato dovrà mostrare il proprio documento d'identità in corso di validità, affiancandolo al viso ed accendere il microfono. Tale procedura consente alla Commissione di accertare, seppure a distanza, l'identità di ciascun candidato.

Durante il proprio esame, il candidato manterrà il microfono acceso. Nell'eventualità in cui, dopo la formulazione di una domanda, il collegamento dovesse interrompersi per qualunque motivo, la Commissione valuterà se ritenere nulla tale domanda, eventualmente formulando al candidato un nuovo quesito. Inoltre, in caso di perdita della connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà complessivamente la validità della prova.

Al termine dell'esame, la Commissione comunicherà al candidato l'esito della sua prova.

Di ciascuna seduta d'esame, analogamente a quanto avviene normalmente per gli esami in presenza, verrà redatto apposito verbale da parte della Commissione esaminatrice.

Inoltre, le sessioni d'esame a distanza saranno registrate, previa comunicazione da parte del Segretario della Commissione.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare l'apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it, denominata "*Esami a distanza*".